

REGOLAMENTO RICONOSCIMENTO VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO

I coordinatori di classe, al fine di verificare la validità dell'anno scolastico degli alunni sono invitati a procedere nel modo seguente:

1) C.d.C. aprile:

calcolare le assenze dall'inizio dell'anno ad aprile, per gli alunni che hanno superato i 20 gg di assenza. Il calcolo andrà fatto in ore e non in giorni.

Dal calcolo dovranno essere escluse:

- le ore di PCTO
- le donazioni di sangue
- le assenze alle Assemblee di Istituto (da verificare)

In questa fase verrà portata all'attenzione del C.d.C. e poi ai genitori o all'alunno maggiorenne la situazione di "rischio".

2) Scrutini finali:

Si terranno presenti le seguenti indicazioni:

Art.1- Riferimenti normativi

- DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento sulla valutazione), art. 14, comma 7;
- Nota del 2 marzo 2011, Prot 2065 (Numero massimo assenze annuali e svolgimento pratica sportiva agonistica);
- Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011.

Tali normative specificano che:

- a) per il **riconoscimento della validità** dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del monte-ore annuale. Pertanto occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dal percorso curricolare frequentato e moltiplicare la cifra per 33 settimane: chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale.
- b) La competenza a stabilire le **deroghe** è del Collegio Docenti, *"a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa"*. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Art.2 - Riconoscimento validità

Base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il **monte ore annuale** delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline.

In base all'ordinamento scolastico di appartenenza viene definito il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

Per i trasferiti in corso d'anno saranno richieste le ore di assenza alla scuola di provenienza.

Per le iscrizioni tardive il computo verrà fatto sulla frequenza del 75% del monte ore calcolato dalla data di inizio frequenza.

PROSPETTO TABELLARE PER IL RICONOSCIMENTO DI VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

(art. 14, c. 7 del DPR 122/2009 e C.M. 20/2011)

Per ciascuna classe, il limite minimo di frequenza ed il limite massimo di assenza sono individuati considerando convenzionalmente 33 settimane di lezione:

Monte ore complessivo previsto dall'ordinamento:

Classi	Ore settimanali	Ore totali	Limite max ore di assenza
Classi 2 ^e 3 ^e 4 ^e 5 ^e	32	32 x 33 = 1056	264
Classi 1 ^e	33	33 x 33 = 1089	272

Art.3 – Computo assenze

Nel computo del numero delle ore di assenza vanno conteggiati:

- gli ingressi in ritardo (conteggiando il numero di ore relative);
- le uscite anticipate (conteggiando il numero di ore relative);
- le assenze per malattia, per motivi familiari o per qualunque altro motivo indicato nella giustificazione;
- le assenze collettive (manifestazioni,..);
- le assenze da scuola in occasione di attività extracurricolari alle quali lo studente non partecipa (visite guidate, viaggi d'istruzione, cineforum,)

Non saranno computate come ore di assenza:

- La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti inseriti nel POF, attività di orientamento, ecc.);
- La partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola/lavoro;
- Donazioni di sangue;
- Assenze per cause di forza maggiore (calamità naturali, disservizi nei trasporti, inagibilità dei locali scolastici, ecc.);

Art.4 – Deroghe

L'art. 14, c. 7, del DPR 122/2009 prevede che le istituzioni scolastiche possano stabilire per **casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe** al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale.

La deroga è prevista per assenze **documentate e continuative** per **casi eccezionali e certi**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la **possibilità di procedere alla valutazione** degli alunni interessati, vale a dire si sia in possesso di tutte le prove di verifica necessarie alla valutazione.

Art. 6 – Competenze

Il **Collegio dei Docenti** ha individuato i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza (**delibera n. 68**).

- Assenze eccezionali e documentate per motivi familiari
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., previa presentazione di un calendario con richiesta di uscita anticipata
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Il **Consiglio di Classe** verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni ministeriali:

- la situazione del singolo allievo nei confronti del superamento del limite massimo consentito di assenze,
- se tali assenze, rientrano nella casistica delle deroghe previste,
- se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo;

Il **Coordinatore di Classe**, o il **Dirigente Scolastico** nei casi particolarmente delicati, raccolgono la documentazione relativa alle assenze.

La discrezionalità delle decisioni finali è sempre del **Dirigente Scolastico**, come da Normativa vigente.